



# CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

Accreditata nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 1087

C.F. 80036050955 - P.IVA 01227440953 - Piazza Aldo Moro n. 3 - ORISTANO

c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano - 3° semipiano

Telefono 0783-72220 - Fax 0783-767803

mail: [conciliazioneforense@ordineavvocatoristano.it](mailto:conciliazioneforense@ordineavvocatoristano.it)

pec: [conciliazioneforenseoristano@puntopec.it](mailto:conciliazioneforenseoristano@puntopec.it)

---

ORISTANO, 23/05/2024

## **OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI INTERESSE E DETERMINAZIONE DEL VALORE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE REGOLATO DAL D.LGS. 28/2010 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 150/2023**

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.M. 150/2023 ed anche in seguito ad alcuni interventi giurisprudenziali che sono intervenuti sul punto, si rende necessario chiarire i criteri e le procedure che verranno seguite da questo Organismo relativamente alla individuazione dei centri di interesse e del valore del procedimento di mediazione ai fini della corresponsione delle spese di avvio e delle indennità di mediazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e deve corrispondere ai sensi del successivo art. 17, comma 3, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.

Nell'ipotesi in cui il primo incontro si concluda senza l'accordo, le parti non sono tenute a corrispondere ulteriori importi. Invero, quando il primo incontro, ovvero i successivi, si concludano con un accordo le parti sono tenute al pagamento delle indennità.

Nell'ipotesi in cui la parte istante o quella chiamata sia costituita da più soggetti che, in astratto, siano dotati di legittimazione a proporre la domanda di mediazione (e, conseguentemente, quella giudiziale) possono essere considerati come unico centro di interessi ai fini del pagamento delle indennità.

L'art. 16 c. 12 del D.Lgs. 28/2010 abrogato dal D.M. 150/2023 prevedeva che "ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte", mentre l'art. 34 c. 4 del D.M. 150/2023, in vigore dal 15.11.2023 interviene sul punto precisando che "Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti



## CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

Accreditata nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 1087

C.F. 80036050955 - P.IVA 01227440953 - Piazza Aldo Moro n. 3 - ORISTANO

c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano - 3° semipiano

Telefono 0783-72220 - Fax 0783-767803

mail: [conciliazioneforense@ordineavvocatoristano.it](mailto:conciliazioneforense@ordineavvocatoristano.it)

pec: [conciliazioneforenseoristano@puntopec.it](mailto:conciliazioneforenseoristano@puntopec.it)

---

rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica”.

Appare pertanto necessario cercare di individuare dei criteri unitari da applicare ai procedimenti di mediazione presso questo Organismo per l'individuazione dei centri di interesse.

In dottrina si ritiene che un unico centro di interessi possa essere costituito da due o più parti che – astrattamente – non possono avere interessi giuridici in conflitto in un procedimento giudiziario.

Sembrirebbe quindi non rilevare l'obiettivo comune delle parti, ovvero l'analogia della posizione delle parti istanti e chiamate o la contitolarità di un mero interesse, quanto, invero, l'assenza di interessi confliggenti in ordine alla contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile che non potrebbe portarli astrattamente ad assumere posizioni contrapposte (circostanza che potrebbe rilevare anche sul piano deontologico)

I pochi richiami giurisprudenziali in materia sono intervenuti precisando che, in materia di divisioni ereditarie ogni singolo erede costituisce un autonomo centro di interesse ed è quindi tenuto al pagamento delle indennità anche se gli interessi siano talvolta coincidenti in virtù del fatto che ciascuno deve o dovrebbe avere una quota pari agli altri e nessuno deve - o dovrebbe – venire leso nel proprio diritto.

Viene precisato peraltro che ove la non coincidenza degli interessi si possa desumere dalla lettura dei verbali di mediazione, a maggior ragione ogni singola parte dovrà essere considerata come un autonomo centro di interessi.

Ciò non toglie, a parere di questo Organismo, che, quantomeno al momento del deposito della domanda di mediazione ovvero dell'adesione, le parti condividenti, rappresentate dallo stesso Avvocato, non solo astrattamente, ma anche concretamente siano portatrici del medesimo interesse unitario consistente, per esempio, nell'attribuzione, *pro indiviso*, di tutta la massa ereditaria o di una parte di essa.

Si precisa, in ogni caso, che nell'ipotesi in cui uno dei coeredi sia premorto e subentrino, per rappresentazione, gli eredi, questi ultimi, sempre che aderiscano con lo stesso avvocato e non abbiano interessi confliggenti, costituiscono un unico centro di interesse costituito dal coerede defunto.

Identiche considerazioni per quanto riguarda i singoli comunisti nello scioglimento della comunione.



## CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

Accreditata nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 1087

C.F. 80036050955 - P.IVA 01227440953 - Piazza Aldo Moro n. 3 - ORISTANO

c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano - 3° semipiano

Telefono 0783-72220 - Fax 0783-767803

mail: [conciliazioneforense@ordineavvocatoristano.it](mailto:conciliazioneforense@ordineavvocatoristano.it)

pec: [conciliazioneforenseoristano@puntopec.it](mailto:conciliazioneforenseoristano@puntopec.it)

Premesso quanto sopra, si precisano, di seguito, alcune linee guida adottate da questo Organismo per la determinazione dei centri di interesse.

Costituiscono singoli e distinti centri di interesse:

- 1) Ciascun erede nella divisione ereditaria (salvo quanto precisato in premessa)
- 2) I singoli comunisti nei procedimenti di scioglimento della comunione
- 3) I creditori ed i debitori solidali
- 4) Il debitore principale ed il fideiussore

Si evidenzia che è disponibile sul sito dell'Organismo il modulo "DICHIARAZIONE CENTRO DI INTERESSI" che potrà allegato alla domanda/adesione al fine della determinazione delle spese ed indennità di mediazione nei casi di più parti costituenti unico centro di interessi.

Si precisa infine, in ordine dalla determinazione del valore della procedura di mediazione che lo stesso deve essere individuato ai sensi dell'art. 10 e segg. del c.p.c. In particolare, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. il valore della cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Si invitano pertanto le parti istanti ad allegare alla domanda di mediazione avente ad oggetto beni immobili, una visura catastale aggiornata degli stessi.

Si precisa che, successivamente al deposito della domanda/adesione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei criteri sopra indicati sarà valutata dal Responsabile dell'Organismo ai sensi dell'art. 34 c. 4 del D.M. 150/2023 che potrà riconsiderare la posizione anche all'esito degli incontri di mediazione e del procedimento.

IL RESPONSABILE DELL'ODM